



REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO PROVINCIALE “BADEN POWELL”

Approvato con deliberazione Consiliare n. 50 del 14.07.2010



Art. 1

Finalità

1. Con il presente regolamento il Consiglio Provinciale garantisce e promuove la funzione sociale e ricreativa del Parco provinciale intitolato a Baden Powell, fondatore del movimento scout, quale bene comune di tutta la comunità.
2. Il presente Regolamento è finalizzato altresì alla tutela dell'ambiente e del mantenimento della flora all'interno del parco stesso.

Art. 2

Uso degli spazi verdi

1. Gli spazi verdi sono riservati al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
2. Le attività consentite nell'ambito del parco, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino, l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche destinazioni di ciascuna area verde, sono:
 - a) sosta e riposo;
 - b) mobilità pedonale;
 - c) mobilità ciclabile nei percorsi appositamente segnalati;
 - d) gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato da bambini di età inferiore a 12 anni);
 - e) gioco libero di tipo pesante (si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d);
 - f) pratica sportiva amatoriale non organizzata in forma collettiva (comprende tutte le attività libere praticate da singole persone);
 - g) pratica sportiva amatoriale in forma organizzata e di gruppo (comprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi di due o più praticanti).
3. Le biciclette e i velocipedi possono circolare, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati.

Art. 3

Classificazione delle aree destinate a verde

1. Il verde pubblico al fine di poter essere utilizzato dall'intera utenza è classificato secondo tipologie tese a tutelare l'area del parco.
2. Le attività di cui al precedente art. 2 lettere e) e g), sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo e subordinate al rispetto dell'orario eventualmente fissato per lo svolgimento di tali attività.
3. Eventuali divieti di utilizzo di aree del parco sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.



Art. 4

Giochi

1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, etc., che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia nel parco, causare incidenti a persone, danni alle piante, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nei parchi pubblici sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.
2. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti in modo da arrecare danno alle strutture stesse.
3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

Art. 5

Animali ed aree ad essi destinate

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro accompagnatore è consentito l'accesso nell'area appositamente segnalata.
2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani devono tenere i cani al guinzaglio, con museruola, e comunque condurli in modo non pericoloso.
3. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi del parco con deiezioni o altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo sporcato dagli escrementi degli animali loro affidati, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
4. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani sono tenuti ad utilizzare gli appositi contenitori per lo smaltimento degli escrementi degli animali.
5. E' vietato l'accesso ai cani e ad altri animali domestici nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini.

Art. 6

Veicoli a motore autorizzati all'accesso nel parco

1. I veicoli autorizzati all'accesso nel parco, nel rispetto delle norme dettate dal Codice della strada sono:
 - a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
 - b) mezzi di soccorso;



- c) mezzi di vigilanza in servizio;
 - d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - e) altri mezzi autorizzati dalla Provincia e solo per il tempo strettamente necessario, in caso di eventi e manifestazioni; i mezzi della scuola e delle associazioni aventi sede negli immobili all'interno del Parco, per le attività istituzionali o associative, per carico e scarico delle merci, ma sempre autorizzati dalla Provincia e d'intesa con il gestore;
2. L'accesso straordinario di altri autoveicoli non inclusi nell'elenco del punto 1) sarà di volta in volta autorizzato dalla Provincia di Potenza che provvederà ad impartire, d'intesa con il gestore, speciali disposizioni da osservare.

Art. 7

Divieti

1. Nel parco è vietato:
- a) ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione;
 - b) accedere al di fuori degli orari consentiti;
 - c) raccogliere fiori, frutti, funghi e prodotti del bosco e del sottobosco, asportare terra, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale;
 - d) rimuovere, danneggiare i nidi e le tane, catturare e molestare gli animali selvatici, esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
 - e) affiggere o appendere volantini, manifesti, cartelli segnaletici o strutture di qualsiasi genere su alberi e arbusti;
 - f) danneggiare o imbrattare la segnaletica, i giochi e gli elementi di arredo;
 - g) sostare per pic-nic al di fuori delle aree attrezzate allo scopo e segnalate sul posto;
 - h) gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - i) scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
 - j) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualunque tipo;
 - k) abbandonare animali domestici e addestrare cani da caccia e da difesa;
 - l) campeggiare, pernottare e accendere fuochi o preparare carbonella;
 - m) soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
 - n) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
 - o) calpestare i tappeti erbosi, qualora il divieto sia segnalato in loco;
 - p) svolgere le attività consentite con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme in materia;
 - q) posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
 - r) alterare l'utilizzo delle acque dei fontanini mediante versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
 - s) effettuare attività di vendita, se non in presenza di regolare autorizzazione da parte del soggetto gestore.



Art. 8

Orari di apertura

1. Il parco è di norma aperto al pubblico dalle ore 08,00 fino all'imbrunire.
2. La Provincia d'intesa con il gestore del Parco, determina il calendario di apertura al pubblico, che viene reso noto attraverso apposite tabelle esposte ai rispettivi ingressi, con relativi orari, anche in deroga a quanto stabilito dal primo comma.

Art. 9

Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda effettuare feste, banchetti e manifestazioni simili presso le strutture coperte o scoperte situate all'interno del Parco, deve presentare apposita domanda, in carta semplice al soggetto gestore che è tenuto a darne informazione alla Provincia.
2. Le manifestazioni e le feste che richiedano l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, qualora le strutture debbano essere posizionate su superfici a prato, possono essere effettuate, previo rilascio di specifica autorizzazione, solamente qualora la loro durata non sia superiore a giorni 3 (tre).
3. Il posizionamento delle strutture connesse allo svolgimento di manifestazioni o feste possono essere autorizzate per periodi di durata superiore, solamente qualora le strutture stesse vengano ubicate nell'ambito di zone pavimentate o inghiaiate, in modo da non danneggiare il manto erboso.
4. Le strutture posizionate previo autorizzazione devono essere rimosse entro le ore 12:00 del giorno successivo il termine della manifestazione assicurando che nulla sia stato danneggiato.

Art. 10

Procedimento sanzionatorio

1. Per le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 25 a un massimo di € 500, e dovranno essere versate sul CCP n.16869729 intestato a Provincia di Potenza-Servizio Ambiente.
2. Il trasgressore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa e alla riduzione in pristino.
3. I proventi della sanzioni amministrative, se non diversamente stabilito da leggi o regolamenti speciali, spettano alla Provincia di Potenza e saranno destinati ad



interventi sul verde pubblico, al ripristino o miglioramento ambientale.

4. L'onere per la riduzione in ripristino è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.

Art. 11

Vigilanza

1. La vigilanza relativa al rispetto delle norme del presente regolamento, è esercitata dal personale della Polizia provinciale, Polizia municipale, dal soggetto gestore, nonché dagli altri organi di polizia.
2. Il soggetto gestore può stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto di normative in materia e per la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione.